COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 16/06/2025

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE - ANNO 2025

IL SINDACO

VISTI il D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "*coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi*)", il DPCM 04.06.1996 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la nota pervenuta da COGEIDE S.p.A. in data 12.06.2025 al Prot. 04766, attuale Ente gestore del servizio pubblico di distribuzione acqua potabile, con la quale stante l'arrivo della stagione con maggior bisogno di utilizzo della risorsa idrica, invita ad emissioni di ordinanza sindacale per la limitazione dell'utilizzo dell'acqua potabile per gli usi non essenziali, **dalle ore 7:00 alle ore 22:00 dal 15.06.2025 al 30.09.2025;**

CONSIDERATO tuttavia che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere comunque salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

RITENUTA necessaria l'adozione di misure, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i Cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

RICHIAMATA la Legge Regionale del 26.10.1981 n° 64: *norme per l'esercizio delle funzioni di Igiene e Sanità Pubblica, successive modifiche ed integrazioni*;

VISTO il d.P.R. del 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.: *Norme in materia ambientale*;

VISTO l'Art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27/07/1934 n° 1265;

VISTO la Legge 24/11/1981 n° 689;

VISTO l'Art. 50 comma V e Art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

O R D I N A

1. Dalla data di pubblicazione della presente al 30 settembre 2025, è fatto divieto a chiunque di utilizzare, nel territorio comunale di Casirate D'Adda, l'acqua proveniente dall'acquedotto comunale con scopi non domestici, quali irrigazione di orti e giardini, lavaggio autoveicoli e altre simili operazioni, diverse dal consumo personale domestico, nei seguenti orari: dalle 7:00 alle 22:00;
2. I prelievi d'acqua, sono consentiti, oltre che per gli usi domestici, per gli usi zootecnici, industriali e artigianali e per tutte le attività autorizzate per le quali necessita l'acqua potabile. Sono esclusi dalla presente ordinanza gli inaffiamenti dei campi da calcio a manto erboso o sintetico, i campi da tennis in terra battuta , i giardini ed i parchi ad uso pubblico, qualora l'organizzazione non consenta l'inaffiamento notturno;

I N V I T A

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

A V V E R T E

le violazioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a euro 150 da applicarsi secondo la procedura della L. 689 a carico dei responsabili che prevede il pagamento in misura ridotta pari a euro 50.

D I S P O N E

- l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.);

D I S P O N E

1. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. l'invio di copia del presente provvedimento alla:
    a. Prefettura di Bergamo;
    b. Polizia Locale del comune di Casirate d'Adda – BG.

I N F O R M A

1. che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione, ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 e successivi, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., dell'avvio di procedimento;
2. che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso:
    - ✓ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, al TAR nei casi e nei modi previsti dalla Legge del 06/12/1971 n. 1034;
    - ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica: al Capo dello Stato, nei casi e nei modi previsti dal D.P.R. del 24/11/1971 n. 1199.

Il Sindaco
Mario Donadoni